

**ELENCO DELLE NUOVE COSTRUZIONI CHE SI DISCOSTANO DALLE USUALI TIPOLOGIE O CHE PER LA LORO PARTICOLARE COMPLESSITA'
RICHIEDONO PIU' ARTICOLATE CALCOLAZIONI E VERIFICHE**

(Comma 1, lettera a), punto 2 dell' Art. 94 bis del DPR 380/01 – Comma 2, Art. 2 bis del Regolamento regionale n° 4/2010)

1. Edifici e opere, indipendentemente dalla tipologia della struttura, caratterizzati da un rapporto tra l'altezza strutturale e la minore dimensione in pianta superiore a 3, ad esclusione di cappelle cimiteriali, scale, vani ascensori e simili.;
2. Ciminiere, torri, serbatoi e silos;
3. Strutture idrauliche, marittime e strallate;
4. Costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche;
5. Costruzioni dotate di isolatori sismici, dissipatori o masse accordate in sommità;
6. Opere geotecniche di contenimento del terreno con altezza di ritenuta superiore a 4 m per i muri di sostegno e 6.50 m per le paratie e simili;

Per gli interventi di cui al presente elenco, rilevanti per la pubblica incolumità, occorre l' Autorizzazione sismica preventiva.